

AGENZIA DI PUBBLICI INCANTI, AGENZIA MATRIMONIALE O AGENZIA DI PUBBLICHE RELAZIONI

Si definiscono **Agenzie d'Affari** tutte le imprese che effettuano professionalmente con scopo di lucro attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui, attraverso la propria opera, a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

Le **Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali o di Pubbliche relazioni** rientrano nelle Agenzie d'Affari e sono di competenza della Questura.

I caratteri distintivi dello svolgimento di attività di agenzie d'affari sono:

- Professionalità, abitudine e non l'occasionalità;
- Esigenza di una organizzazione anche minima;
- Scopo di lucro (secondo tariffa);
- Prestazione d'opera nei confronti di chiunque ne faccia richiesta;
- Prestazione consistente nella trattazione di affari per conto terzi.

Non rientra nelle Agenzie di Affari l'attività di prestazione di servizi svolta direttamente in favore di soggetti determinati, poiché in questo caso non si effettua intermediazione e la fornitura degli stessi è destinata a specifica clientela.

In particolare, chiunque intenda esercitare a fini di lucro una delle agenzie sopra descritte è tenuto a presentare una **comunicazione preventiva di avvio attività** al Questore.

I titolari di agenzie d'affari hanno obbligo di tenere un **registro giornale degli affari**, vidimato, in cui vengono riportate informazioni quali nome, cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione. Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o informatico (art. 2215-bis c.c.) e deve essere conservato per i successivi cinque anni. I titolari di agenzie d'affari possono procedere ad autovidimazione tramite autodichiarazione di conoscenze e responsabilità ai SUAP, la cui ricevuta di presentazione resta allegata al registro oggetto di vidimazione.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Questo vale solo per l'agenzia di pubblici incanti.

REQUISITI OGGETTIVI

- Per svolgere l'attività, l'impresa deve iscriversi al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
- I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;



PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di Agenzia di pubblici incanti, Agenzia matrimoniale o Agenzia di Pubbliche relazioni, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- R.D. 18/06/1931 n. 773 artt. 115 e 120 - (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- R.D. 06/05/1940 n. 635 artt. 204 e 223 - (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza)

Su AU: